

Trasmissione a mezzo e-mail: [unitaDIS@autorita.energia.it](mailto:unitaDIS@autorita.energia.it)

Alba, 23 aprile 2013

Rif. 295

**OGGETTO:** documento di consultazione 56/2013/R/gas – criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione.

Ci riferiamo a quanto in oggetto, per sottoporre alla Vostra valutazione le opportunità che il legislatore, con la Legge n° 2 del 28 gennaio 2009, ha voluto dare alle società consentendo la rivalutazione patrimoniale dei beni immobili.

**La rivalutazione del patrimonio per aumentare la competitività**

L'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 185/2008 (anche noto come Decreto anti-crisi) convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009, ha reintrodotto la facoltà di rivalutare il valore degli immobili posseduti dalle imprese.

In altri termini la norma di legge ha attribuito a determinati soggetti, fra i quali le società operanti nel settore della distribuzione gas, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio al 31.12.2007.

Tale istituto, inserito in una più ampia manovra legislativa, si poneva lo scopo di consentire alle imprese - in un periodo caratterizzato da una situazione di forte crisi economico/finanziaria - di intervenire sul proprio capitale, in modo tale da ottenere il duplice risultato di coprire eventuali perdite superiori al terzo del capitale stesso (eventualità questa residuale per le società da tempo presenti nel settore della distribuzione gas) e contenere il costo del denaro evidenziando indici patrimoniali migliori ai fini dei parametri di *Basilea 2*.

**L'accesso al credito**

A partire dagli anni novanta la gestione del credito da parte di numerosi istituti di credito si è rivelata poco prudente. L'accordo bancario esistente sull'argomento, il cosiddetto "Basilea 1", risultò incentrato su una visione semplificata dell'attività bancaria e della rischiosità delle aziende.

Per maggiormente assicurare una stabilità del sistema creditizio, l'accordo denominato "Basilea 2" ha modificato il rapporto tra banca e impresa, fondandolo su fiducia reciproca, informazioni reali, da aggiornarsi continuamente, rappresentative della effettiva capacità di produrre reddito in prospettiva di una crescita futura.



Così facendo, le banche sono state maggiormente responsabilizzate a valutare la capacità delle imprese di rimborsare il debito, con benefici sia per le aziende sane, sia per i risparmiatori.

Per il settore della distribuzione gas, la RAB ricalca le attuali esigenze del sistema creditizio in quanto riflette sia l'aspetto patrimoniale sia la capacità di generare reddito delle società.

Più specificatamente, in caso di accesso al credito da parte delle società di distribuzione gas, per determinare la leva finanziaria - ossia il rapporto fra indebitamento finanziario e patrimonio netto contabile - gli istituti di credito hanno sostituito, come indicatore, al patrimonio netto contabile la RAB.

#### **Effetto della rivalutazione dei beni**

Le società di distribuzione gas, in particolare quelle di medie e piccole dimensioni, hanno sviluppato nel tempo la propria attività secondo un modello di organizzazione del lavoro, tutt'oggi valido e competitivo, che prevede la realizzazione degli investimenti con mano d'opera e mezzi propri.

Questa scelta, nei tempi addietro, ha determinato una tendenza alla sotto valorizzazione degli investimenti che si traduceva nell'inserimento nel patrimonio contabile della società delle sole forniture di beni e servizi fatturati da terzi e trascurando di capitalizzare i costi della mano d'opera e dei mezzi propri.

A questo meccanismo contabile degli anni passati, estremamente cautelativo, l'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 185/2008 ha posto rimedio consentendo di rivalutare il patrimonio per riportarlo a valori più rappresentativi della realtà. Rivalutazione patrimoniale che ha avuto come punto di partenza perizie tecniche dei beni immobili predisposte da professionisti, spesso asseverate, e concretizzata nei bilanci secondo le tecniche contabili di rivalutazione del costo storico del cespite e/o riduzione del fondo ammortamento.

Aver sfruttato l'opportunità della norma ha consentito di ottenere *rating* bancari più rappresentativi alla realtà industriale.

Ciò, tuttavia, non accade in maniera compiuta per le società di distribuzione gas poiché è oramai preponderante il concetto di *RAB* a quello di *patrimonio netto* per i motivi sopra illustrati.

#### **La RAB introdotta dalla delibera n° 159/2008 ARG/gas**

Parte del riconoscimento tariffario degli ultimi 5 anni è stato individuato in base alla ricostruzione storico/contabile dei dati patrimoniali delle singole società che si è tradotta nell'individuazione del valore della RAB per località gestita.

La delibera ha previsto alcune eccezioni consentendo di includere nella RAB anche gli investimenti correlati all'acquisto di altre società. Dette operazioni, correttamente iscritte nei documenti contabili a valore di acquisto, hanno permesso di trasporre nella RAB valori di mercato anziché contabili.

Analogamente, il valore di mercato si è riflesso nella RAB nei casi in cui sono state utilizzate le perizie tecniche asseverate in mancanza di valori contabili.



Entrambe le eccezioni, consentite dalla delibera 158/2008, andavano, riteniamo correttamente, nella prospettiva di individuare una RAB più verosimile alla realtà industriale piuttosto che a quella storico/contabile.

#### **La RAB per le gare d'ambito e gli investitori finanziari**

La metodologia in discussione ha fra gli obiettivi principali la costruzione di un meccanismo tariffario che consenta ai *competitor* di confrontarsi in gara con pari opportunità.

E' parimenti noto come l'aspetto finanziario è l'elemento che più potrebbe ostacolare una ampia partecipazione alle gare, considerate le caratteristiche del mercato, ad elevato assorbimento di capitali.

Realisticamente, per partecipare alle gare d'ambito, i concorrenti si affiancheranno quindi ad investitori finanziari che valuteranno il *rating* del possibile partner prima ancora dell'investimento della gara nel suo complesso. Quindi, valuteranno in ultima analisi la RAB del concorrente, come somma delle RAB delle singole località gestite.

#### **Rivalutazione della RAB**

Ciò che si vorrebbe evitare è che, mentre il legislatore ha colto l'importanza di agevolare l'accesso al credito consentendo la rivalutazione del patrimonio qualora oggettivamente sottostimato, le società di distribuzione gas non possano beneficiare pienamente di tale opportunità. Per tali società, infatti, il sistema creditizio ha nel frattempo sostituito il concetto di patrimonio contabile con quello di RAB e quest'ultima, qualora restasse ancorata ai meccanismi di calcolo della delibera n. 158/2008, renderebbe inattuabile l'indirizzo del legislatore.

Si chiede pertanto a codesta Autorità di individuare un meccanismo di determinazione della RAB per il quarto periodo regolatorio che consenta di recepire le rivalutazioni patrimoniali previste dall'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 185/2008 (anche noto come Decreto anti-crisi) convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009.

Ci rendiamo disponibili ad entrare nel dettaglio dell'argomento.

Distinti saluti.

EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.  
L'Amministratore delegato  
Giovanni Biestro

